

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2614

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

e dal **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(CARVALE)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220,  
recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il  
personale del Gruppo Alitalia

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento costituisce reiterazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, non convertito nei termini costituzionali.

L'Alitalia negli ultimi tempi ha dovuto affrontare una profonda crisi del settore che ha prodotto risultati fortemente negativi sul conto economico e frenato la capacità di investimento e di penetrazione su nuovi mercati; si è trovata quindi ad operare in un quadro concorrenziale difficile anche a causa della progressiva liberalizzazione dei mercati, dovuta all'integrazione europea, e alle forti pressioni dei vettori nord-americani ed asiatici.

Conseguentemente, come altri vettori europei, ha avviato un profondo riesame del proprio assetto competitivo, definendo un piano di ristrutturazione diretto ad assicurare il recupero, entro breve tempo, di apprezzabili livelli di produttività e redditività.

Il piano di riassetto, avviato a maggio del 1994 prevede il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e rilancio aziendale ed è volto essenzialmente al riequilibrio del conto economico e gestionale nonché alla ricerca di un nuovo ruolo strategico del vettore.

In tale quadro, assume primaria importanza il riassetto organizzativo, dal quale deriva la riduzione degli organici, per un significativo contenimento del costo del lavoro e per un conseguente ed auspicabile aumento della produttività.

È pertanto necessaria l'adozione rapida di disposizioni riguardanti la riduzione degli organici, coerentemente con le indicazioni di programmazione legislativa di cui alla legge finanziaria 1995, che autorizzino una ulteriore quota di pensionamenti anticipati, nel limite massimo di 700 unità, nel triennio 1995-1997.

Tali disposizioni consentirebbero al Gruppo Alitalia di migliorare i parametri di costo del lavoro e di produttività e agevolerebbero non solo il processo in atto di risanamento e di rilancio della Compagnia, ma verrebbero concretamente a soddisfare anche istanze di carattere sociale, giacché le domande di prepensionamento pervenute all'Azienda sono di gran lunga superiori al limite stabilito dalla legge n. 451 del 1994.

Al comma 1 dell'articolo 1 vengono stabiliti criteri di ammissione al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità contributiva e assicurativa, e quelli per l'ammissione al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Sono state inoltre inserite le modificazioni previste dall'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416.

Il comma 2 prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, approvi, con proprio decreto, il piano dei pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria dell'onere derivante.

## RELAZIONE TECNICA

Gli oneri derivanti dal piano di pensionamenti anticipati del personale del gruppo Alitalia sono calcolati in considerazione dei seguenti elementi:

retribuzione media dei lavoratori dipendenti dell'Alitalia, pari a lire 52 milioni per l'anno 1995, lire 53,8 milioni per l'anno 1996 (in base all'incremento del tasso di inflazione programmata del 3,5 per cento), lire 55,4 milioni per l'anno 1997 (in base all'incremento del tasso di inflazione programmata del 3 per cento);

retribuzione media pensionabile corrispondente a lire 46,5 milioni (stimata in base a dati medi nell'arco del quinquennio);

retribuzione pensionabile per anzianità, in misura del 70 per cento della retribuzione media pensionabile, incrementata per il 1996 e 1997 del tasso di inflazione programmata (rispettivamente del 3,5 per cento e del 3 per cento);

retribuzione pensionabile per età, in misura del 58 per cento della retribuzione media pensionabile, incrementata per il 1996 e 1997 del tasso di inflazione programmata (rispettivamente del 3,5 per cento e del 3 per cento);

anzianità contributiva media (al netto dell'abbuono) del personale interessato corrispondente a 31 anni per il pensionamento anticipato di anzianità e 25 anni per il pensionamento anticipato per età;

copertura dei maggiori oneri derivanti dalla contribuzione F.A.P. in base all'aliquota del 26,97 per cento;

limite complessivo di unità interessate: 700, di cui 400 con effetto dal 1° settembre 1995 e 300 con effetto dal 1° settembre 1996;

importo medio trattamento pensionistico: lire 29 milioni;

limite massimo di annualità concesse: 5.

**COSTO PER L'ERARIO DEL PIANO TRIENNALE (1995-1997)  
DI 700 PENSIONAMENTI ANTICIPATI A FAVORE DI ALITALIA  
VALORI STIMATI PER ANNO**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
L/milardi	6,4	22,8	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4

Somme da rimborsare all'INPS su rendicontazione in base all'effettiva attuazione del piano di prepensionamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, e 26 febbraio 1996, n. 85.

*Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996.*

**Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Disposizioni per il Gruppo Alitalia)*

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in

ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCALFARO

DINI - TREU - CARVALE - ARCELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO